



TRIBUNALE DI TIVOLI



UIEPE
LAZIO ABRUZZO MOLISE



PROT. 39515/2025
del 29/1/2025
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

CAMERA PENALE DI TIVOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LAZIO, ABRUZZO E
MOLISE, TRIBUNALE DI TIVOLI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI E CAMERA PENALE DI TIVOLI

**SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA.**

(Legge 28 aprile 2014 n. 67 – D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e successive modifiche)

Premesse

Le parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, personale degli uffici di esecuzione penale esterna e avvocati consenta all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di perseguire le finalità che il legislatore si è proposto, identificabili nel conseguimento di obiettivi riparatori verso la collettività e la persona offesa, di reinserimento sociale, di deflazione dei carichi giudiziari e di contrasto al sovraffollamento carcerario, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo, al fine di:

- fornire indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e, al fine di facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a darvi attuazione nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- predisporre una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- razionalizzare i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contribuire a contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento.

Nel rispetto di tali finalità, pertanto, sono state individuate le seguenti modalità operative dell'istituto della messa alla prova.

In ogni caso, qualora vengano disposti per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi che il giudice riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura, gli organi di P.G. verranno incaricati della vigilanza sulle relative prescrizioni.

MODALITÀ OPERATIVE

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

La domanda di presa in carico e redazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, potrà essere presentata in originale, dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale:

1. Presso la sede dell'UIEPE di Roma, presso il servizio di segretariato attivo nelle giornate di lunedì - giovedì - venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
2. Presso lo "Sportello M.A.P. presso il Tribunale di Tivoli", attivo nelle giornate di mercoledì, secondo e quarto del mese, con decorrenza dalla quarta settimana del mese di aprile 2025, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (salve ulteriori implementazioni del servizio);
3. Tramite P.E.C. all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it.

1. Documentazione da allegare all'istanza.

Alla domanda, redatta attraverso il **modulo** di cui all'**allegato 1**, sarà acclusa, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'UEPE. L'istante dovrà, altresì, allegare autocertificazione di non aver fruito in precedenza del beneficio, così come previsto dalla legge, nonché autocertificazione di residenza e domicilio attuali.

È possibile che sia lo stesso imputato/indagato a depositare direttamente alla sede dell'UEPE o presso lo sportello presso il Tribunale di Tivoli, la predetta domanda, al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con i referenti UEPE,

L'attestazione dovrà essere presentata al giudice alla prima udienza, unitamente alla documentazione di cui al punto 1.a.

1.b Giudizio direttissimo.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di un richiesta compiuta, l'Autorità giudiziaria, nei termini ritenuti, richiederà all'UEPE la redazione di un programma di trattamento, previa istanza dell'interessato.

Nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, il difensore comunicherà all'UEPE, non appena sia possibile, le informazioni relative all'Autorità giudiziaria procedente ed alla eventuale data di udienza, ove fissata.

Quando la proposta è formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari invia all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it l'ordinanza di ammissibilità formale con la richiesta di elaborazione del programma, l'adesione dell'indagato con i suoi recapiti ed il capo di imputazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza è proposta nel corso dell'indagine preliminare o mediante opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari, in caso di valutazione positiva, provvede con ordinanza, che contiene anche le indicazioni dell'udienza, notificata alla persona interessata e al difensore, e inviata all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it, per la predisposizione del programma di trattamento entro il termine di 60 giorni.

4. VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito di eventuali integrazioni, deciderà con ordinanza in ordine alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando la durata della stessa e delle attività correlate, rinviando ad altra udienza per la valutazione dell'esito (da fissarsi almeno due mesi dopo il termine di scadenza della messa alla prova).

La cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente con PEC l'ordinanza relativa con allegato il programma di trattamento definitivo. Anche l'eventuale rigetto del Giudice verrà comunicato tempestivamente per consentire la corretta archiviazione del procedimento da parte dell'UEPE.

Entro 20 giorni dalla adozione del provvedimento, l'imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova dinanzi al direttore dell'UEPE. Da tale data, decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'UEPE provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice procedente.

L'UEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, segnalando immediatamente al Giudice a mezzo PEC ogni rilevante trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, così come ogni modifica che dovesse rendersi necessaria, per le determinazioni di competenza.

La relazione finale verrà inviata dall'UEPE, senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre due mesi dalla conclusione della prova medesima e, comunque, prima della data fissata per l'udienza.

Verrà inviata a mezzo PEC dalla cancelleria all'UEPE competente, copia del provvedimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.p. (esito messa alla prova) ovvero dell'art. 464 *octies* c.p.p. (revoca dell'ordinanza).

6. FASE ATTUATIVA.

L'ordinanza di messa alla prova è trasmessa a mezzo PEC all'UEPE, ove verrà sottoscritto il verbale di messa alla prova da parte dell'interessato.

L'indicato verbale potrà essere sottoscritto dall'interessato anche davanti all'Autorità giudiziaria procedente, qualora compaia in udienza.

Diversamente, previo appuntamento, l'interessato potrà recarsi presso l'UEPE (presso le sedi di cui al punto 1) entro e non oltre 20 giorni dalla adozione del provvedimento per la sottoscrizione del verbale e, da tale data, decorrerà il periodo di messa alla prova. Copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall'UEPE presso la cancelleria, al relativo indirizzo PEC.

Se al momento della sottoscrizione del verbale sia venuta meno, anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE non procederà alla sottoscrizione, dandone immediata comunicazione al Giudice che procede e proponendo, ove possibile, un diverso ente.

7.b. Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova.

L'UEPE potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 141 *ter disp.att. c.p.p.*).

7.c Scadenza convenzione.

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'UEPE, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al Giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se già possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità'.

Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464 *quinquies*, comma 3, del c.p.p..

7.d Proroga del termine per gravi motivi

Il termine per l'adempimento del programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall'autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464 *quinquies* c.p.p..

7.e. Interruzione.

Nel caso in cui si rilevi l'interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'UEPE ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio.

7.f Estinzione del reato

All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il giudice dichiara l'estinzione del reato, la cancelleria competente invierà all'UEPE il provvedimento di estinzione, anche al fine di procedere alla prevista annotazione sul sistema SDI.

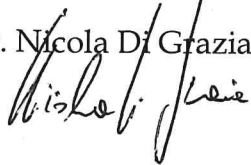
2. la ricezione e la protocollazione delle istanze per la messa alla prova;
3. l'elaborazione dei programmi di trattamento;
4. lo svolgimento di colloqui con gli imputati / indagati;
5. la sottoscrizione dei verbali di messa alla prova;
6. l'informazione sui programmi di giustizia riparativa e i servizi disponibili, favorendone l'accesso alle persone in carico all'UEPE;
7. l'informazione e la promozione relativamente al lavoro di pubblica utilità per l'individuazione e la stipula di nuove convenzioni con enti del territorio.

Le suindicate attività verranno attivate esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Tivoli.

Tivoli, li 29 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale di Tivoli ff

Dott. Nicola Di Grazia



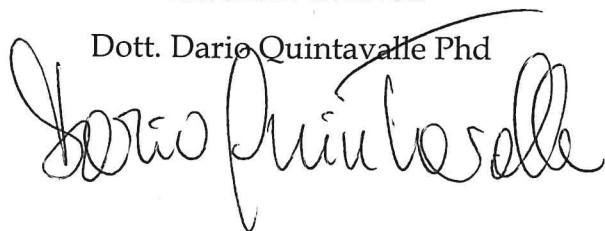
Il Direttore Reggente UIEPE LAM

Dott.ssa Maria Vittoria Menenti



Il Dirigente Amministrativo
del Tribunale di Tivoli

Dott. Dario Quintavalle Phd



Per il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Tivoli

Dott. Giuseppe Mimmo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Tivoli

Avv. Eliana Lelli



Il Presidente della Camera Penale
di Tivoli

Avv. Fabio Frattini

